

## GIUNTA MUNICIPALE

L'anno 2011 addì 10 del mese di febbraio, alle ore 14,00, nella sala delle adunanze, posta nella Sede Comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

- 1) Luciano Bartolini - Sindaco
- 2) Alessandro Calvelli - Vice Sindaco
- 3) Francesco Casini - Assessore
- 4) Rita Guidetti - “
- 5) Laura Guerrini - “
- 6) Silvia Tacconi - “
- 7) Claudio Tonarelli - “

Partecipa il Segretario Generale Dr. Stefano Mori.

Deliberazione n. 5

Oggetto: Deliberazione G.R.T. 17.01.2011, n. 22 - Approvazione dei provvedimenti urgenti per la lotta all'inquinamento atmosferico causato dalle polveri sottili (PM<sub>10</sub>).

## LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 “relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” che riunisce in un'unica direttiva quadro le precedenti Direttiva 96/62/CE, direttiva 99/30/CE, direttiva 2000/69/CE, direttiva 2002/3/CE, direttiva 97/101/CE;

VISTO il Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” che recepisce la direttiva 2008/50/CE e sostituisce le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE al fine di ottenere un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

VISTA la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 “Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente”;

VISTA la Delibera del Consiglio Regionale 25 giugno 2008, n. 44 “Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria”;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del Servizio sanitario nazionale” ed in particolare l'art. 32 che prevede in capo ai Sindaci e al Presidente della Giunta regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1988, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 “, e in particolare l'art. 117 che prevede in capo ai Sindaci e al Presidente della Giunta regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 6 dicembre 2010, n. 1025 con la quale è stata effettuata la zonizzazione e la classificazione del territorio, ai sensi della L.R. n. 9/2010 secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 155/2010, e definita la struttura della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 17 gennaio 2011, n. 22, con la quale sono state definite le situazioni a rischio di inquinamento atmosferico, i criteri per l'attivazione dei provvedimenti e le modalità di gestione, ai sensi della lettera g, comma 2 dell'art. 2 della L.R. 9/2010;

CONSIDERATO che, tra l'altro, la sopra citata deliberazione:

- individua i Comuni quali autorità competente ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. n. 9/2010, tenuti all'adozione, nell'ambito dei PAC previsti all'art. 12 della L.R. n. 9/2010, degli interventi contingibili al fine di limitare il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme e la durata degli stessi;
- stabilisce i criteri secondo i quali i Sindaci dei Comuni attivano i conseguenti interventi a seguito della comunicazione da parte di ARPAT del superamento del valore limite;
- stabilisce le modalità in ordine alle quali ARPAT comunica il superamento del valore limite ai Sindaci dei Comuni, alla Regione, alla Provincia ed alla AUSL competenti per territorio;
- stabilisce che i Sindaci dei Comuni individuati trasmettano alla Regione l'elenco degli interventi individuati al fine di ridurre il rischio di eccedere il numero consentito dei superamenti del valore limite giornaliero di PM10, nonché la loro articolazione, le modalità di gestione e la loro durata, entro 15 giorni dalla data di comunicazione della stessa deliberazione regionale;

- stabilisce che i Sindaci adottino, a partire dal 15° superamento del valore limite giornaliero di PM10, entro le 24 ore successive alla ricezione della comunicazione Arpat del superamento stesso, gli interventi individuati, fatta salva la potestà del Sindaco di intervenire con ulteriore anticipo nei casi in cui lo riterrà opportuno, per quanto di competenza, anche in relazione al perdurare del fenomeno e della relativa intensità;
- ha abrogato la precedente deliberazione della Giunta Regionale 246/2010;

RILEVATO, dall'allegato 1 della suddetta Deliberazione, che il Comune di Bagno a Ripoli è stato inserito nell' "Agglomerato di Firenze", con tre stazioni di riferimento (FI-Boboli, FI-Bassi e FI-Scandicci Buozzi), e pertanto risulta tra i Comuni con situazioni di rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme, tenuti all'adozione degli interventi contingibili;

CONSIDERATO che con il recepimento della direttiva 2008/50/CE avvenuto con il D.Lgs. 155/2010 il numero dei superamenti ammessi nell'arco di un anno solare del valore limite giornaliero per il materiale particolato fine PM10, precedentemente pari a 7, risulta essere di 35;

RICORDATO che con la Delib.G.R. n. 1025/2010 si è provveduto ad individuare la nuova rete regionale di rilevamento per la qualità dell'aria, operativa dall'1.1.2011 e che la normativa comunitaria e nazionale prevede che il calcolo dei superamenti avvenga con riferimento all'anno solare;

CONSIDERATO che, al fine di ridurre il rischio di eccedere i 35 superamenti ammessi nell'arco di un anno solare, il Sindaco di Bagno a Ripoli, quale autorità competente alla gestione delle situazioni a rischio di superamento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. n. 9/2010, deve attivare interventi che limitino le emissioni in atmosfera degli inquinanti che contribuiscono all'insorgenza del rischio di superamento nel proprio territorio comunale;

CONSIDERATO che per limitare il rischio di eccedere i 35 superamenti ammessi nell'arco di un anno solare occorre intervenire con congruo anticipo predisponendo interventi in maniera graduale,

proporzionata e della durata necessaria ad esplicitare effetti in termini di riduzione dei livelli di concentrazione;

CONSIDERATO che, come previsto dalla L.R. n. 9/2010, art. 3, comma 1, lett. d, nel rispetto degli indirizzi della Giunta regionale, le Amministrazioni provinciali hanno il compito di coordinare i comuni tenuti all'adozione dei PAC, di cui all'art. 4 della Delib.G.R. n. 1025/2010, in particolar modo per quanto attiene gli interventi contingibili da porre in essere nel caso in cui sussista il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme;

PRESO ATTO che la Provincia di Firenze ha coordinato i Comuni dell'Agglomerato di Firenze, per la definizione degli interventi contingibili, convocando appositi incontri di concertazione;

VISTA la relazione, costituente l'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, del P.I. Roberto Fanfani, responsabile del Settore Ambiente, Energia e Protezione Civile, nella quale si riportano i provvedimenti urgenti e le modalità di attuazione così come definite nell'incontro del 4 febbraio 2011 presso la Direzione Ambiente della Provincia di Firenze;

RILEVATO dalla suddetta relazione che, al fine della messa in atto dei provvedimenti urgenti per la lotta all'inquinamento atmosferico, in caso di superamento del valore limite di  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$  di  $\text{PM}_{10}$ , Arpat ne darà comunicazione giornaliera al Comune tramite fax e posta elettronica entro le ore 10 del primo giorno feriale successivo a quello di superamento. Il Sindaco attiva i provvedimenti urgenti stabiliti con apposita ordinanza, a partire dal giorno successivo all'emissione dell'atto stesso. I provvedimenti per limitare l'emissione del particolato atmosferico  $\text{PM}_{10}$ , contenuti in tale ordinanza, sono suddivisi in quattro moduli, ad impatto progressivo e durata predeterminata; la loro messa in atto avviene secondo lo schema di seguito riportato:

- dalle ore 8,30 del giorno successivo all'emissione dell'ordinanza sono messi in atto i provvedimenti contenuti nel 1° e 2° modulo, fino al 31 dicembre dell'anno di emissione dell'atto stesso, per tutto il periodo di funzionamento degli impianti termici, con riferimento alle zone climatiche di cui all'allegato A del D.P.R. n. 412/1993, fatte salve le deroghe previste dall'art. 10 dello stesso Decreto;

- dalle ore 8,30 del giorno successivo all'emissione dell'ordinanza sono messi in atto i provvedimenti contenuti nel 3° modulo, per una durata di 4 (quattro) giorni naturali consecutivi, fino alle ore 8.30 del quinto giorno successivo all'emissione dell'ordinanza stessa, fatte salve eventuali proroghe, così come descritte nel seguente paragrafo.

RITENUTE idonee le suddette modalità di attuazione dei provvedimenti;

RITENUTI idonei i provvedimenti urgenti, riportati nella citata relazione;

VISTO il D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO di dover dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del D. Lgs. 267/2000 art. 134 c.4;

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Dirigente dell'Area 2 - Servizi al Territorio, Lavori Pubblici ed Ambiente - espresso ai sensi dell'art. 49, comma primo, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO altresì l'attestazione di conformità rilasciata dal Segretario Generale ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 - comma 2 e 4 lett. d - del D. Lgs. n. 267/2000;

A votazione unanime,

#### DELIBERA

1. di approvare le seguenti modalità di attuazione dei provvedimenti urgenti per la lotta all'inquinamento atmosferico causato dalle polveri sottili (PM<sub>10</sub>):
  - in caso di superamento del valore limite di 50 µg/m<sup>3</sup> di PM<sub>10</sub>, Arpat ne dà comunicazione giornaliera al Comune tramite fax e posta elettronica entro le ore 10 del primo giorno feriale successivo a quello di superamento;
  - il Sindaco attiva i provvedimenti urgenti stabiliti, a partire dalle ore 8.30 del giorno successivo all'emissione di apposita ordinanza;

- i provvedimenti per limitare l'emissione del particolato atmosferico PM<sub>10</sub>, contenuti in tale ordinanza, sono suddivisi in tre moduli ad impatto progressivo e durata predeterminata; la loro messa in atto avviene secondo lo schema di seguito riportato:
  - dalle ore 8,30 del giorno successivo all'emissione dell'ordinanza sono messi in atto i provvedimenti contenuti nel 1° e 2° modulo, fino al 31 dicembre dell'anno di emissione dell'atto stesso, per tutto il periodo di funzionamento degli impianti termici, con riferimento alle zone climatiche di cui all'allegato A del D.P.R. n. 412/1993, fatte salve le deroghe previste dall'art. 10 dello stesso Decreto;
  - dalle ore 8,30 del giorno successivo all'emissione dell'ordinanza sono messi in atto i provvedimenti contenuti nel 3° modulo, per una durata di 4 (quattro) giorni naturali consecutivi, fino alle ore 8.30 del quinto giorno successivo all'emissione dell'ordinanza stessa, fatte salve eventuali proroghe, così come descritte nel seguente paragrafo.
- 2. di stabilire i seguenti recapiti per la comunicazione di Arpat, in caso di superamento del valore limite di 50 µg/m<sup>3</sup> di PM<sub>10</sub>:
  - FAX:  
Segreteria del Sindaco - 055 6390210  
Settore ambiente, energia e protezione civile - 055 6390230
  - e-mail:  
[sindaco@comune.bagno-a-ripoli.fi.it](mailto:sindaco@comune.bagno-a-ripoli.fi.it)  
[ambiente@comune.bagno-a-ripoli.fi.it](mailto:ambiente@comune.bagno-a-ripoli.fi.it)  
[francesco.casini@comune.bagno-a-ripoli.fi.it](mailto:francesco.casini@comune.bagno-a-ripoli.fi.it)
- 3. di approvare i seguenti provvedimenti contingibili per la lotta all'inquinamento atmosferico causato dalle polveri sottili (PM<sub>10</sub>):

### 3.1 Primo modulo

I provvedimenti del primo modulo sono attuati indipendentemente dal numero di superamenti del limite di concentrazione del PM<sub>10</sub> di 50 µg/m<sup>3</sup>, e sono costituiti da:

- a) divieto, su tutto il territorio comunale, di accensione di fuochi liberi a cielo aperto per la combustione di qualunque materiale di origine vegetale, quali, ad esempio, gli scarti vegetali a seguito di potature o

sfalci, limitatamente al periodo di accensione degli impianti di riscaldamento;

- b) invito all'uso di mezzi pubblici per gli spostamenti nei Comuni dell'Agglomerato di Firenze, così come definito nell'allegato 1 alla D.G.R.T. n. 22/2011;

### 3.2 Secondo modulo

I provvedimenti del secondo modulo sono attuati a seguito del 15° superamento del limite di concentrazione del PM<sub>10</sub> di 50 µg/m<sup>3</sup>, e sono costituiti da:

- a) divieto, in ambito domestico, di accensione di caminetti, stufe, termocamini o termostufe alimentati a legna, carbone o pellet, qualora non rappresentino il principale sistema di riscaldamento limitatamente al periodo di accensione degli impianti di riscaldamento;
- b) riduzione del periodo giornaliero di funzionamento degli impianti di riscaldamento, che potranno rimanere in funzione al massimo per 8 (otto) ore giornaliere. Sono esclusi gli impianti installati negli edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura assimilabili, ivi compresi edifici adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, scuole e asili;
- c) riduzione della temperatura impostata negli impianti di riscaldamento: max 17° per gli edifici rientranti nella categoria E.8 (Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili) di cui al D.P.R. n. 412/1993, e max 18° per gli edifici non rientranti nella categoria E.8 dello stesso decreto. Sono esclusi gli impianti installati negli edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura assimilabili, ivi compresi edifici adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, scuole e asili;
- d) divieto di circolazione dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,30, nella porzioni di territorio individuate nelle allegate planimetrie.

Le limitazioni di cui sopra sono valide per le seguenti categorie di veicoli:

- Ciclomotori a 2 tempi a 2, 3 ruote;
- Motocicli a 2 tempi;
- Veicoli a motore destinati al trasporto persone
  - Veicoli con alimentazione a benzina Euro 1 identificati dal Codice della Strada all'articolo 47, comma 2, lettera b),

categoria M1, non conformi alla direttiva 91/542CE punto 6.2.1. B o normative successive;

- Veicoli con alimentazione a diesel Euro 2 ed Euro 3 identificati dal Codice della Strada all'articolo 47, comma 2, lettera b) del Codice della Strada, categoria M1, non conformi alla direttiva 98/69 B CE o normative successive.
- Veicoli a motore destinati al trasporto merci
  - Veicoli con alimentazione diesel Euro 1 per il trasporto merci identificati dal Codice della Strada all'articolo 47, comma 2, lettera c), categorie N1, N2 ed N3 non conformi alla direttiva 91/542/CE .6.2.1 o normative successive;

Sono esonerati dai divieti del precedente punto 3.2.d) gli edifici in zone non metanizzate e gli edifici nei quali i caminetti, stufe, termocamini o termostufe sono dotati di filtri antiparticolato;

### 3.3 Terzo modulo:

I provvedimenti del terzo modulo sono attuati differientemente, in base al numero di superamenti del limite di concentrazione del PM<sub>10</sub> di 50 µg/m<sup>3</sup>, come di seguito rappresentato:

- dopo la comunicazione di avvenuto superamento per il terzo giorno naturale consecutivo, se tale comunicazione avviene tra il 15° ed il 35° superamento del limite giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup>;
- dopo la comunicazione di ogni superamento, se tale comunicazione avviene dopo il 35° superamento del limite giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup>;

I provvedimenti del terzo modulo, che hanno durata di 4 (quattro) giorni, saranno prorogati di ulteriori 4 (quattro) giorni qualora il quarto giorno dall'emanazione dell'ordinanza del Sindaco sia comunicato l'avvenuto superamento del limite di concentrazione del PM<sub>10</sub> di 50 µg/m<sup>3</sup>. Tale principio sarà applicato anche al quarto giorno delle eventuali proroghe.

I provvedimenti del terzo modulo sono costituiti da:

- a) divieto di circolazione nei centro abitati di Bagno a Ripoli, Grassina ed Antella, dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,30.

Le limitazioni di cui sopra sono valide per le seguenti categorie di veicoli:

- Ciclomotori a 2 tempi a 2, 3 ruote;

- Motocicli a 2 tempi;
- Veicoli a motore destinati al trasporto persone
  - Veicoli con alimentazione a benzina Euro 1 identificati dal Codice della Strada all'articolo 47, comma 2, lettera b), categoria M1, non conformi alla direttiva 91/542CE punto 6.2.1. B o normative successive;
  - Veicoli con alimentazione a diesel Euro 2 ed Euro 3 identificati dal Codice della Strada all'articolo 47, comma 2, lettera b) del Codice della Strada, categoria M1, non conformi alla direttiva 98/69 B CE o normative successive.
- Veicoli a motore destinati al trasporto merci
  - Veicoli con alimentazione diesel Euro 1 per il trasporto merci identificati dal Codice della Strada all'articolo 47, comma 2, lettera c), categorie N1, N2 ed N3 non conformi alla direttiva 91/542/CE .6.2.1 o normative successive;

In deroga al divieto di accesso e transito di cui al precedente punto 3.3.a) sono normalmente aperti alla circolazione veicolare i seguenti itinerari:

- Via Ubaldino Peruzzi - Via dell'Antella in direzione Firenze;
- Via Torricella da Via Antella e fino all'intersezione con Via Brigate Partigiane, Via Brigate Partigiane, Via Antella, Piazza Ubaldino Peruzzi, Via Ubaldino Peruzzi in direzione Osteria Nuova;
- Via Roma;
- Via Chiantigiana;

Sono esonerati dai divieti di circolazione di cui ai precedenti punti 3.2.d) e 3.3.a), i seguenti veicoli:

- autovetture con almeno tre persone a bordo che si stiano recando presso la medesima destinazione (car pooling);
- veicoli a metano o GPL o bifuel (benzina-metano, benzina-gpl) che nell'ambito del percorso urbano impiegano esclusivamente l'alimentazione a gas;
- veicoli della Polizia di Stato, della Polizia Municipale, delle FF.AA. dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile e delle Pubbliche Amministrazioni, solo se in servizio di istituto;
- veicoli per soccorso e assistenza sanitaria, limitatamente per i servizi essenziali e urgenti e veicoli della Guardia Medica;

- veicoli adibiti all'igiene urbana, compresi i servizi di raccolta e allontanamento dei rifiuti nonché i servizi di spazzamento stradale;
- veicoli al servizio delle persone invalide munite del contrassegno previsto dal Codice della strada;
- veicoli utilizzati per trasporto di persone che si rechino presso le strutture sanitarie per sottoporsi a visite mediche, terapie ed analisi programmate in possesso di relativa certificazione medica o per esigenze sanitarie urgenti previa autocertificazione;
- veicoli al seguito di cerimonie con esposizione di autocertificazione in cui si dichiarino il percorso ed i motivi per cui avviene la circolazione;
- veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzioni sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia);
- veicoli attrezzati per il pronto intervento relativo agli impianti elettrici, idraulici, termici e tecnologici, i cui conducenti devono essere in possesso di autocertificazione (in carta libera) indicante gli estremi del veicolo, l'orario, l'indicazione del luogo di partenza e di destinazione ed il motivo dell'intervento;
- veicoli che debbono presentarsi alla revisione già programmata (con documento dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei centri revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- veicoli storici nell'ambito di manifestazioni, purché in possesso dell'Attestato di storicità o del Certificato di Identità/Omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici. Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle autorità preposte al controllo;
- veicoli del servizio di car sharing;

#### 3.4 Domeniche ecologiche

Per limitare ulteriormente le emissioni di polveri sottili (PM<sub>10</sub>) in atmosfera, il Sindaco provvederà a indire "Domeniche ecologiche", realizzate tramite limitazioni e/o divieti al traffico veicolare in porzioni del centro abitato di Bagno a Ripoli, sulla base di un calendario ed orari da definirsi

Con successiva, separata, votazione unanime,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del c. 4 dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 2000.

Firmati nell'originale:

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Mori

IL PRESIDENTE  
f.to Bartolini

----- Certificato di Pubblicazione -----

Io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo, certifico che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Lì 16 febbraio 2011

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Mori

-----  
La presente copia di deliberazione è conforme all'originale.

Lì 16 febbraio 2011

L'Istruttore Amministrativo  
(P. Zanaga)

----- Certificato di esecutività -----

Io sottoscritto Segretario Generale certifico che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Lì 16 febbraio 2011

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Mori